

Bruxelles, 30 maggio 2022
(OR. fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0414(COD)**

9227/1/22
REV 1

SOC 271
EMPL 170
MI 401
DATAPROTECT 160

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14450/21 - COM(2021) 762 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali – <i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 9 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. La direttiva mira a consentire la corretta determinazione della situazione occupazionale, garantire l'equità, la trasparenza e la responsabilità nella gestione algoritmica nel contesto del lavoro mediante piattaforme digitali, accrescere la trasparenza, la tracciabilità e la consapevolezza degli sviluppi nel lavoro mediante piattaforme digitali e migliorare l'applicazione delle norme pertinenti per tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali.

2. La maggior parte delle delegazioni ha, in linea di principio, accolto con favore la proposta, sottolineando la necessità di tempo per valutarne tutte le implicazioni.

Durante la presidenza francese, il gruppo "Questioni sociali" si è riunito il 17 gennaio, l'8 febbraio, il 3 marzo, il 4, 5 e 28 aprile, il 10 e 24 maggio 2022. Il gruppo ha messo a punto la prima lettura del testo della proposta, il che ha consentito di elaborare un testo di compromesso iniziale sulla base di un questionario sui primi due capi preparato dalla presidenza. I progressi compiuti sono sintetizzati nella sezione II in appresso.

Al momento, tutte le delegazioni mantengono riserve generali di esame sul testo.

La Danimarca e i Paesi Bassi hanno formulato riserve di esame parlamentare.

Il Parlamento europeo non ha ancora adottato la sua posizione in prima lettura.

Per quanto riguarda la base giuridica proposta, ossia l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio è tenuto a deliberare con il Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il 2 febbraio 2022 il Garante europeo della protezione dei dati ha emesso osservazioni formali sulla proposta in oggetto.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA FRANCESE

Il gruppo "Questioni sociali" ha avviato l'esame della proposta durante la presidenza slovena il 13 dicembre 2021, vale a dire pochi giorni dopo la pubblicazione. In tale occasione la Commissione ha presentato la proposta di direttiva e le delegazioni hanno avuto l'opportunità di formulare osservazioni preliminari di carattere generale.

Il 22 dicembre 2021 la presidenza francese ha trasmesso alle delegazioni un questionario sulla valutazione d'impatto, a cui hanno risposto 25 Stati membri. La valutazione d'impatto è stata analizzata e discussa in maniera approfondita in occasione di una videoconferenza informale dei membri del gruppo "Questioni sociali" tenutasi l'8 febbraio 2022. La sintesi di tale valutazione redatta dalla presidenza figura nel doc. 9227/1/22 REV 1 ADD 1.

La prima lettura del testo — svoltasi nelle riunioni del 17 gennaio, 3 marzo e 4 aprile — ha suscitato numerose domande tese a comprendere meglio il testo e come interpretarlo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4 e 5. Nella riunione del 5 aprile la Commissione ha chiarito in modo specifico la presunzione legale del rapporto di lavoro subordinato e la sua confutazione.

Alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione e delle richieste di chiarimento avanzate dalle delegazioni, il 12 aprile 2022 la presidenza ha presentato una nota della presidenza sotto forma di un questionario inteso a raccogliere gli orientamenti auspicati dalle delegazioni al fine di redigere un primo testo di compromesso sui capi I e II, con l'obiettivo principale di chiarire il testo. Questo passo è stato ritenuto indispensabile per giungere a una comprensione condivisa del testo e per consentire nel contempo alle delegazioni di prendere una posizione sui punti più complessi.

Sulla scorta delle riunioni del gruppo "Questioni sociali" del 28 aprile e 10 maggio, dedicate a fornire risposte alle delegazioni, il 19 maggio 2022 la presidenza ha pubblicato un testo di compromesso¹ sui capi I e II, e relativi considerando, che è stato poi discusso in sede di gruppo il 24 maggio.

¹ Doc. ST 8584/22.

III. PRINCIPALI QUESTIONI DISCUSSE A LIVELLO DI GRUPPO

Oggetto e ambito di applicazione

Poiché molte delegazioni hanno auspicato che il testo rifletta meglio la base giuridica su cui si fonda, l'articolo 1 è stato riformulato in modo da presentare l'ambito di applicazione in riferimento alla duplice base giuridica.

La presidenza ha inoltre cercato di dare maggiore risalto agli obiettivi e ai mezzi per conseguirli nell'articolo 1, paragrafo 2. Tali interventi fanno seguito, in particolare, a numerose richieste di chiarimento riguardanti l'applicazione del testo ai lavoratori subordinati da un lato (in base all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE), e ai lavoratori autonomi dall'altro (in base all'articolo 16 TFUE).

Lo stesso sforzo di precisazione della base giuridica è stato portato avanti anche nei considerando.

Definizioni

Dal momento che la nozione di "servizio commerciale" è stata oggetto di numerose discussioni, segnatamente perché non è definita nel diritto dell'Unione, è stato proposto di tornare alla nozione di "servizio". Su richiesta di alcuni Stati membri, l'articolo 2, al pari del considerando 18, specifica inoltre il tipo di piattaforme escluse dall'ambito di applicazione ("resell goods or services, or those who provide a service that is of a non profit making nature").

Presunzione legale

Per quanto riguarda i criteri, in assenza di una posizione chiara e netta della maggioranza delle delegazioni, non sono state apportate modifiche sostanziali in ordine a numero, natura e soglia.

Tuttavia, la presidenza ha proposto alle delegazioni di introdurre un concetto complementare in riferimento alla subordinazione che porterebbe al rapporto di lavoro subordinato, concentrandosi non solo sul "control of the performance of work" come nel caso della proposta della Commissione, ma più in generale sulla "restriction of freedom, including through sanctions, to organise one's work and control its execution". La nozione di limitazione della libertà è stata estratta dal criterio di cui alla lettera d) e inserita nella parte introduttiva per essere applicata in modo più generale all'insieme dei criteri e per includerne meglio alcuni, in particolare quello di cui alla lettera a).

Inoltre, il termine "effectively" che figura in alcuni criteri è stato sostituito da "de facto" e inserito nella parte introduttiva del paragrafo 2, al fine di far emergere in modo più generale il principio del primato dei fatti.

Infine, al paragrafo 3, la nuova formulazione mira a rendere più esplicito il margine di manovra lasciato agli Stati membri per applicare la presunzione del rapporto di lavoro subordinato al di fuori dei procedimenti amministrativi o giudiziari che valutano la natura del rapporto e nei casi in cui il rapporto contrattuale non sia manifestamente un rapporto di lavoro subordinato secondo quanto prescritto dalle legislazioni o dalle prassi nazionali.

Confutazione della presunzione

Nelle modifiche apportate a questo articolo si è cercato di tenere conto delle spiegazioni fornite dalla Commissione e di condividere un'intesa comune con l'insieme delle delegazioni. Nel merito, le modifiche hanno consentito di far emergere richieste di modifica più sostanziali relativamente alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'assenza di effetto sospensivo.

La questione dell'onere della prova e del ruolo delle piattaforme è stata ulteriormente precisata al considerando 28.

Gestione algoritmica, trasparenza del lavoro mediante piattaforma digitale, mezzi di ricorso e applicazione

La discussione sugli articoli dei capi III, IV e V (articoli da 6 a 19) si è incentrata sui seguenti elementi:

- le delegazioni hanno chiesto, in particolare, chiarimenti sull'articolazione con altri testi europei, tra cui il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese, il GDPR e il progetto di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA), nonché sull'applicazione delle disposizioni del capo in questione ai lavoratori delle piattaforme, a seconda della loro situazione;
- le delegazioni hanno formulato osservazioni sulla portata e sull'obiettivo dell'articolo 11 relativo alla dichiarazione del lavoro mediante piattaforme digitali. Hanno inoltre chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla periodicità e alle modalità di messa a disposizione di determinate informazioni (articolo 12);
- le delegazioni hanno interpellato la Commissione in merito all'applicazione di determinati articoli ai lavoratori autonomi (in particolare gli articoli 10, 13 e 18).

IV. CONCLUSIONE

Sono stati compiuti progressi tangibili nell'esame tecnico della proposta e nella comprensione reciproca delle conseguenze operative della direttiva. La prima lettura dell'intero testo è stata completata. La presidenza francese ha dedicato il tempo necessario alla discussione degli articoli, dando alle delegazioni la possibilità di presentare le loro domande, anche per iscritto, prima delle riunioni del gruppo "Questioni sociali". Sulla base delle spiegazioni fornite dalla Commissione e delle osservazioni degli Stati membri, la presidenza francese è stata in grado di elaborare un primo testo di compromesso con l'obiettivo principale di fornire chiarimenti tecnici, incentrato esclusivamente sui capi I e II e relativi considerando, che è stato accolto con favore dalle delegazioni quale buon punto di partenza per i negoziati. È necessario proseguire i lavori e le discussioni tecniche prima di avviare le deliberazioni in vista di un orientamento generale.
